



COMUNE DI SORSO

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°59 del 27.10.2014



TITOLO I - PREMESSE

Art 1 - Oggetto e finalità	Pag. 3
Art 2 - utilizzo impianti sportivi	Pag. 3
Art 3 - Classificazione impianti sportivi	Pag. 4
Art. 4 - Tipologia di gestione	Pag. 5
Art 5 - Quadro delle competenze	Pag. 5
Art. 6 - Pubblicità sulle modalità d'uso degli impianti	Pag. 5

TITOLO II - GESTIONE DIRETTA

Art. 7 - Gestione Diretta	Pag. 6
Art. 8 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni	Pag. 6
Art 9 - Pianificazione attività	Pag. 7
Art 10 - Concessione d'uso	Pag. 7
Art 11 - Riprese televisive	Pag. 7
Art. 12 - Mancato accoglimento richieste di uso	Pag. 8
Art. 13 - Uso gratuito	Pag. 8
Art. 14 - Doveri ed obblighi dell'utilizzatore	Pag. 8
Art. 15 - Vigilanza durante le manifestazioni	Pag. 9
Art. 16 - Vigilanza e custodia impianti	Pag. 9
Art 17 - Risarcimento danni	Pag. 9
Art. 18 - Polizza assicurazione	Pag. 9
Art.19 – Deposito cauzionale	Pag. 10
Art.19 bis - Canone	Pag. 10
Art. 20 - Esercizi commerciali e pubblicità	Pag. 10
Art.21 - Decadenza, revoca e risoluzione della concessione	Pag. 11

TITOLO III – GESTIONE A TERZI

Art 22 - Affidamento In gestione	Pag. 11
----------------------------------	---------

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Disposizioni finali	Pag. 12
-------------------------------	---------



TITOLO I - PREMESSE

1. L'Amministrazione comunale assegna allo Sport un ruolo fondamentale per la crescita civile del territorio e ne riconosce la sua funzione sociale. Riconosce alle Società sportive dilettantistiche la qualità di organizzazioni di volontariato con rilevanti funzioni sociali. Il presente regolamento si indirizza a società, gruppi ed associazioni comunque organizzati che perseguano il fine della promozione sportiva anche in forme amatoriali garantendone l'accesso agli impianti sportivi come disciplinato nei successivi articoli.
2. L'Amministrazione comunale di Sorso contribuisce alla disciplina della pratica sportiva nell'ambito delle strutture delle quali ha la piena proprietà, nei modi e nei limiti contenuti nei successivi articoli;

Art.1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico, finanziati della Legge Regionale 17105/1999 n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 21, nonché quelli finanziati dalle LR 36189 e 36178.

Art. 2 Utilizzo impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento sono destinati all'utilizzo da parte di:
 - Federazioni CONI,
 - Enti di promozione sportiva,
 - Associazioni e Società sportive, legalmente costituite ed affiliate ad una o più federazioni sportive del CONI o da esso riconosciute, aventi sede legale nel territorio comunale ed iscritte all'Albo comunale di cui all'articolo 10 della LR 17199,
 - Società svolgenti le attività di Avviamento allo sport
 - Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali.
 - Popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture,
 - Privati cittadini che, per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami ISEF, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport), per ragioni di carattere lavorativo (partecipazioni a concorsi pubblici ove siano richieste prove sportive), per ragioni di carattere ricreativo od



amatoriale, potranno accedere alle strutture comunali (solo in periodi di accertato scarso affollamento compatibilmente con le attività già programmate }

Art. 3 **Classificazione impianti sportivi**

1. Gli impianti sportivi comunali sono classificati in due categorie:

- a. Impianti sportivi scolastici;
- b. impianti sportivi pubblici

a. Appartengono alla prima categoria gli impianti sportivi annessi o facenti parte di complessi scolastici oltre alle relative pertinenze quali attrezzature fisse e mobili, spogliatoi e servizi igienici. Sono destinati in via preliminare per le finalità istituzionali e sono sotto la diretta gestione delle autorità scolastiche che le hanno in uso e che possono in orario extra scolastico, essere utilizzate per finalità di formazione sportiva e culturale a mente dell'art 25 della legge regionale n.17 del 17.05.99, ai sensi della LR 31/1984, del DPR n° 348 del 1979, art 2.7 e DPR 567/1996, art. 2 c. 4.

Attualmente le strutture scolastiche sono identificate come segue:

- o Palestra scolastica Scuole Elementari "AZUNI";
- o Palestra scolastica Scuole Elementari "SANTA MARIA";
- o Palestra scolastica Scuole Medie "GEROLAMO CAPPAI";
- o Palestra scolastica Complesso Ludico/Scolastico "SANT'ANNA";
- o Palestra scolastica Complesso ludico /Scolastico AZUNI (Teatrino)

b. Appartengono alla seconda categoria gli impianti sportivi non facenti parte dei complessi scolastici, oltre alle relative pertinenze quali attrezzature fisse e mobili attualmente identificati come segue:

IMPIANTO POLISPORTIVO "LA PIRAMIDE", ubicato in via Puggioni, dotato di locali spogliatoio, palestra, locale impianti, centrale termica ed elettrica, bar, infermeria, impianto illuminazione, locali adibiti a deposito materiali e attrezzature, uffici per segreteria, gradinate, servizi igienici per il pubblico. appartamento custode, composto da:

- n° 1 CAMPO DA CALCIO IN ERBA
- n°1 CAMPO CALCETTO IN CEMENTO
- n°1 CAMPETTO IN TERRA BATTUTA
- n° 1 PISTA DI ATLETICA AD OTTO CORSIE



IMPIANTO SPORTIVO CALCIO "SALVATORE MADAU", ubicato in vicolo Madau, dotato di locali spogliatoio, locale impianti, centrale elettrica, impianto di illuminazione, locali adibiti a deposito materiali e attrezzature, uffici per segreteria, gradinate. servizi igienici per il pubblico, composto da:

n° 1 CAMPO DI CALCIO IN TERRA BATTUTA;

CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE, ubicato in Via Dessì, dotato di locali spogliatoi, locale impianti, centrale elettrica, impianto di illuminazione, locali adibiti a deposito materiali e attrezzature.

Art. 4

Tipologia di gestione

1. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio disponibile dell'Amministrazione comunale.
2. La loro gestione può essere realizzata direttamente in economia dall'Amministrazione Comunale affidata a terzi, nel rispetto delle norme vigenti in materia e del presente Regolamento.

Art. 5

Quadro delle competenze

1. In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

a) Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale per lo Sport

Individua gli strumenti generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in relazione al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;

Stabilisce la disciplina generale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, e che saranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo che, in particolare, saranno più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro.

b) La Giunta sentito il parere della Commissione Comunale per lo Sport:

Regola i rapporti tra Comune ed Organismi e individua le tipologie di gestione per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti;

Definisce e aggiorna annualmente le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.

c) Il Responsabile del competente settore dell'Amministrazione comunale:

Provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli impianti sportivi, secondo i criteri stabiliti nel presente Regolamento e nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione e sicurezza.

Art. 6

Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti

1. Tutto ciò che concerne l'assegnazione, l'eventuale diniego, gli orari d'uso, le manifestazioni e le



gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti, deve essere portato a conoscenza degli Organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi Comunali e negli altri spazi che il Comune utilizza per le pubbliche affissioni.

Art. 7

Gestione Diretta

1. Le Società o Gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa, e/o occasionale nel corso dall'anno ed ottenere la concessione in uso dell'impianto di proprietà dell'Amministrazione comunale, dovranno fare richiesta alla stessa Amministrazione, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, il numero massimo degli atleti che frequenteranno l'impianto, nonché le manifestazioni collaterali da indire nel corso dell'anno, secondo il seguente scadenziario:
 - Entro e non oltre la scadenza prevista dal bando annuale di concessione delle strutture sportive Comunali;
2. Non potranno, comunque, essere concesse autorizzazioni superiori ad un'intera stagione agonistica un intero anno scolastico;
3. Compatibilmente con la disponibilità gli impianti sportivi possono essere concessi anche a sodalizi impegnati in campionati e/o tornei non organizzati dalle corrispondenti federazioni sportive;
4. E' ammessa la concessione d'uso occasionale degli impianti sportivi comunali;
5. Le modalità di predisposizione e di presentazione delle istanze sono analoghe a quelle disciplinate dal primo comma;
6. Gli impianti sportivi saranno concessi in uso gratuito per manifestazioni sportive organizzate con l'intento di devolvere il relativo incasso per finalità umanitarie o per altre finalità di alta rilevanza sociale;
7. Ricorrendo la condizione di cui al precedente comma, l'istanza dovrà essere corredata da documentazione idonea a comprovare l'impegno della devoluzione per tali finalità.

Art. 8

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso i richiedenti, nel produrre la domanda, devono indicare in ordine di preferenza, gli impianti richiesti. Le istanze devono contenere l'indicazione dei requisiti di cui al precedente art 7, ed, inoltre, formale dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'associazione si impegna sotto la propria responsabilità:
 - a) a non svolgere attività sportiva o qualsiasi altra attività, all'interno della struttura Comunale, a fini di lucro;
 - b) e ad utilizzare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi Indicati nell'autorizzazione e di non concedere a terzi, per alcun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse.



Art. 9

Pianificazione attività

1. Nel caso in cui più Società sportive facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, l'Amministrazione comunale, potrà affidare l'impianto a più Società, specificando nelle convenzioni tutte le clausole che regolano i rapporti tra l'Amministrazione e i sodalizi utilizzatori dello stesso impianto. Il criterio di assegnazione può essere classificato come segue:
 - a. Livello campionati cui partecipa il sodalizio;
 - b. numero di atleti tesserati;
 - c. anni di attività del sodalizio;
 - d. attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare;
 - e. risultati agonistici ottenuti.

2. E' data facoltà al Responsabile dell'ufficio competente, definire il quadro completo degli orari.

Art. 10

Concessione d'uso

1. La competenza al rilascio dell'autorizzazione è del Responsabile dell'ufficio, sulla base del presente Regolamento, subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di impegno di cui all'art. 8 e, ove lo ritenga necessario e non ne sia già in possesso, dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione nel quale sia anche indicato il rappresentante legale della stessa.
2. La concessione stabilisce, in particolare, i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche.

Art. 11

Riprese televisive

1. Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni ed il concessionario riscuota dei diritti, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di aumentare le quote previste nel tariffario, e di disciplinare l'evento ai sensi della normativa vigente in materia.



Art. 12

Mancato accoglimento richieste di uso

1. La richiesta d'uso non impegna in alcun modo l'Amministrazione comunale a concedere l'uso dell'impianto.
2. L'eventuale mancato accoglimento delle richieste dei Sodalizi sportivi sarà comunicato con le relative motivazioni ai richiedenti.

Art. 13

Usogratis

1. Sono esenti dal pagamento di eventuali quote d'uso le società sportive affiliate alla FISS (Federazione Italiana Sport Disabili) e le Scuole.
2. Essi potranno praticare anche più discipline sportive dello scopo solidaristico, purché non per finalità di lucro, stesso impianto o in più impianti;
3. Potranno altresì beneficiare dell'utilizzo degli impianti sportivi comunali le Associazioni e i sodalizi organizzati per promuovere sia particolari iniziative di indubbio vantaggio turistico, culturale etc.
4. Per il Comune di Sorso, sia lo sport a favore delle categorie svantaggiate e degli anziani purché ne facciano apposita richiesta evidenziando gli scopi e l'utilità sociale delle iniziative;
5. inoltre potrà concedersi l'uso gratuito degli impianti per le manifestazioni sportive eccezionali, di rilevanza regionale, nazionale o internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sulla città.

Art.14

Doveri e obblighi dell'utilizzatore

1. Tutte le comunicazioni alle autorità di Pubblica Sicurezza, alla autorità mediche e a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge devono essere effettuate esclusivamente dagli utilizzatori senza alcuna responsabilità da parte del Comune di Sorso. Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, l'utilizzatore ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e, sotto la propria responsabilità, dovrà acquisire, se prescritti, pareri e nulla osta delle Commissioni competenti per i locali di spettacolo. Fanno carico agli utilizzatori anche le spese SAE, qualora queste siano richieste, e qualsiasi altro onere legato allo svolgimento dell'attività programmata.
2. Resta inteso che l'uso dell'impianto è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta; pertanto le società e le organizzazioni concessionarie dovranno diligentemente comunicare che il numero degli spettatori e degli atleti non superi quello determinato dall'Amministrazione e, per le manifestazioni extra sportive, quello fissato dalle autorità competenti. Nel caso in cui la gestione degli impianti sia in concessione a Società o Enti sportivi, la manutenzione ordinaria sarà a carico del Concessionario.
3. Il Concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che Tecnici, Funzionari od incaricati del Comune e della Regione riterranno di effettuare.
4. L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori.



Art. 15

Vigilanza durante le manifestazioni

1. Il Concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che Tecnici, Funzionari od incaricati del Comune e della Regione riterranno di effettuare.
2. L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori.

Art. 16

Vigilanza e custodia impianti

1. Il Comune ha il compito di vigilare:
sull'uso degli impianti dalle attrezzature e degli accessori;
sul rispetto dei limiti della concessione;
sul rispetto da parte dell'utilizzatore delle norme di cui al presente regolamento;
2. L'azione di vigilanza è affidata al responsabile dell'ufficio competente;
3. Gli utilizzatori dell'impianto, se non hanno segnalato prima dell'uso ogni situazione che possa dar luogo ad eventuali inconvenienti, pericoli o difetti, accettano come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti;
4. L'Amministrazione comunale, ed il personale addetto non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utilizzatori degli impianti e non rispondono degli eventuali danni materiali che agli stessi ed a terzi possano comunque derivare nello svolgimento della attività.

Art. 17

Risarcimento Danni

1. Il concessionario deve utilizzare l'impianto sportivo con la massima diligenza e correttezza ed è tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti e spettatori, alle strutture ed alle attrezzature mobili ed immobili;

Art. 18

Polizza Assicurativa

1. L'Amministrazione comunale è tenuta ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità Civile e per la sicurezza delle strutture a tutela del pubblico, degli atleti e di tutte le persone ammesse all'interno degli impianti, nonché a garanzia di eventuali danni arrecati agli impianti, alle attrezzature e a terzi;
2. Detta polizza, dovrà essere stipulata prevedendo massimali adeguati a garantire gli impianti, le attrezzature e le attività svolte ed il premio corrisposto graverà fra le società in misura proporzionale considerando il tempo di utilizzo dell'impianto ed il numero dei tesserati.
3. Al termine degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto, l'Amministrazione provvederà allo svincolo della polizza in questione.



Art. 19
Deposito Cauzionale

1. Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi per manifestazioni occasionali o limitati ad un breve periodo temporale, dovrà versare all'Amministrazione Comunale o all'ente concessionario gestore responsabile di spesa, un deposito cauzionale e/o polizza fideiussoria, a garanzia di eventuali danni, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto.
2. Gli importi dei depositi cauzionali verranno stabiliti e aggiornati annualmente con delibera di Giunta Comunale.

Art. 19 bis
Canone

1. Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi per lo svolgimento degli allenamenti e gare attraverso la stipula di una convenzione annuale con il Comune di Sorso dovrà versare all'Amministrazione Comunale un canone proporzionato al numero delle ore dell'utilizzo dell'impianto e al tipo di struttura.
2. Dovranno versare un canone anche le società utilizzatrici regolarmente autorizzate per l'utilizzo dell'impianto sportivo richiesto per le singole manifestazioni sportive.
3. Le tariffe verranno stabilite e aggiornate annualmente con delibera di Giunta Comunale.

Art. 20
Esercizi Commerciali e Pubblicità

1. All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le norme di settore, con il piano commerciale e con le strutture e gli spazi disponibili, possono essere attivati esercizi di bar, ristoro, pubblicità ed altri servizi commerciali;
2. Non è consentita la vendita di alcolici;
3. E' consentita la pubblicità commerciale, previa preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione, all'interno degli impianti sportivi esclusivamente negli appositi spazi individuati per ogni tipologia di pubblicità;
4. Il richiedente deve versare all'amministrazione l'imposta sulla pubblicità secondo le norme vigenti.



Art. 21

Decadenza, revoca e risoluzione della concessione

1. Le associazioni sportive e/o i soggetti utilizzatori, a titolo di concessionari, decadono da tale condizione nell'eventualità di:
 - a. uso improprio degli impianti;
 - b. uso negligente degli impianti;
 - c. mancato utilizzo o impedimento all'uso senza adeguata giustificazione;
 - d. esercizio di attività senza il possesso del nulla osta e autorizzazioni necessarie;
 - e. inosservanza di prescrizioni emanate dagli organismi competenti in materia.

2. In caso di decadenza, per i sopra indicati casi, l'amministrazione Comunale non dovrà alcun rimborso, anche parziale, delle spese sostenute; è fatto salvo il diritto della stessa Amministrazione a rivendicare risarcimenti derivanti da un uso improprio e negligente degli impianti.

3. L'Amministrazione comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per urgenti ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.

4. Il rapporto di concessione è risolto, di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione, qualora si verifichi l'indisponibilità dall'impianto per cause di forza maggiore o per effetto dell'esecuzione di opere di manutenzione o di modifiche agli impianti. In tal caso l'Amministrazione comunale è tenuta alla restituzione dei canoni pagati limitatamente al periodo in cui l'impianto sia indisponibile.

TITOLO III -GESTIONE A TERZI

Art. 22

Affidamento in gestione

1. La gestione delle strutture sportive comunali, oltre che nella forma prevista nell'art. 7 e seguenti, può essere realizzata affidandola a terzi e potrà comprendere uno o più impianti, individuati all'Amministrazione comunale;
2. Attraverso l'affidamento in gestione il Comune di Sorso intende individuare una soluzione che attribuisca alle società sportive utilizzatrici anche la piena responsabilità gestionale delle strutture in cui operano;
3. Gli impianti sportivi esistenti, qualora l'Amministrazione ne ravvisi l'opportunità, potranno essere prioritariamente proposti in affidamento gestionale ai soggetti sportivi locali, attraverso lo strumento contrattuale previsto dalla normativa vigente in materia e nel rispetto del presente Regolamento.
4. Per gli impianti dati in concessione sarà garantito da parte dell'Amministrazione Comunale che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva in Sardegna, in perfetta sintonia con i principi ispiratori delle leggi vigenti in materia.



TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 Disposizioni finali

1. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti l'Amministrazione Comunale sentita la Commissione Comunale allo Sport attenendosi alle disposizioni di legge in materia, poter emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il Regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.
 2. Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto, da ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti. Istituzioni e Associazioni, in osservanza di quanto disposto dalla Legge 241/90.
 3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento. per l'uso e la gestione degli Impianti sportivi comunali, si applicano, se compatibili ed applicabili, le norme dei regolamenti delle Federazioni sportive.
 4. Il presente Regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà reso noto a tutte gli Enti ed Associazioni interessate e pubblicato sul sito web del Comune.
 5. Il presente atto sostituisce:
- Regolamento di Gestione impianti Sportivi approvato con delibera di C.C. n. 50 del 11/12/2009.